



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Giuseppe Ferro” - Alcamo (TP)
LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Aggiornato al 19/10/2021
Delibera del CDI n.69 del 19/10/2021

Art.1 Introduzione

Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 249/1998 e modificato con D.P.R. 21-11-2007 n. 235, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, del D.P.R. 10 ottobre 567/1996 e sue modifiche e integrazioni.

È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.

Art.2 Regolamenti specifici

Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all’Istituto quali: regolamenti specifici per l’utilizzo degli spazi attrezzati, regolamento per gite e viaggi d’istruzione, già esistenti e che vengono confermati; eventuale regolamento del Comitato Studentesco, eventuale regolamento dell’Assemblea degli Studenti, procedure attuative. È inoltre possibile dotarsi di altri regolamenti specifici, compresi quelli per disciplinare l’assemblea di classe. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

Art.3 Modifiche al regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli organi collegiali, previa informazione di tutta la comunità scolastica.

Art.4 Patto formativo

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal “patto formativo” e dal “patto di corresponsabilità”, quest’ultimo sottoscritto dai genitori al momento dell’iscrizione alla scuola; attraverso tali patti si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità e i contenuti definiti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Nello spirito del “patto formativo”, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che

viene adottato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'Art.10, comma 3, lettera a, del D. Lgs 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art.5 Diritto allo studio

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione.

L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art.6 Diritto di formazione

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante recuperi, approfondimenti, attività integrative e di ampliamento dell'offerta formativa ecc.) tesi a promuovere il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati entro quindici giorni.

I Consigli di Classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza dello studente e la correttezza dell'informazione data.

La scuola, inoltre, garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art.7 Diritto di informazione

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare sui criteri di valutazione, sulla scelta dei libri di testo ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art.8 Diritto di espressione

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti, su loro richiesta, possono pronunciarsi su tutte le decisioni importanti riguardanti l'organizzazione della scuola.

Art.9 Diritto di riunione

Ogni componente può riunirsi nelle Assemblee previste dai decreti delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Esse pertanto dovranno essere realizzate, per modalità organizzative e per argomenti di discussione, in conformità agli scopi educativi del PTOF.

Art.10 Privacy

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si ispirano al principio di solidarietà.

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dai docenti.

Art.11 Rispetto della persona

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli Enti territoriali.

La scuola organizza servizi alla persona e di *counseling* anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità.

Art.12 Attività integrative

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente o nel rispetto di criteri oggettivi di selezione; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dare diritto a credito scolastico, secondo le modalità previste dal Collegio dei docenti.

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art.13 Responsabilità degli studenti

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "Piano dell'offerta formativa" ed all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal “Contratto Nazionale di Lavoro”, per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all’art.1.

Art.14 Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti:

- a frequentare regolarmente i corsi;
- ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- a mantenere un comportamento corretto e collaborativo.
- ad avere nei confronti del capo d’ Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal “piano di evacuazione” dell’edificio scolastico;
- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- a deporre i rifiuti negli appositi contenitori;
- ad avere la massima cura nell’uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico;
- a rispettare il divieto di fumo;
- a sottoscrivere il verbale di consegna dell'aula e degli arredi.

Art.15 Assemblee

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

L’assemblea dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di classe elegge il Comitato Studentesco, composto da un rappresentante per ogni classe. Del Comitato Studentesco fanno parte di diritto i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto ed i rappresentanti nella Consulta Provinciale.

Il Comitato Studentesco ha funzioni propositive e organizzative e ha responsabilità del rispetto delle regole durante le assemblee e le iniziative extra-curricolari degli alunni. È interlocutore diretto del Dirigente Scolastico per tutto ciò che riguarda la componente studentesca nel suo insieme.

È consentito lo svolgimento di una assemblea d’istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile, ove opportuna o necessaria, può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d’istituto svolte durante l’orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico.

La partecipazione all'Assemblea di Istituto non è obbligatoria: qualora una classe non sia interessata a prendervi parte, è sufficiente che i suoi rappresentanti non firmino la richiesta per la concessione dell'assemblea, comunicando alla Presidenza, tramite la segreteria, la non partecipazione. Non sono concesse assemblee entro il primo mese e nell'ultimo mese di lezione, a decorrere dalla data di inizio e di fine delle lezioni, secondo quanto stabilito dal calendario scolastico approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.

Le assemblee di Istituto avranno una durata di 3 ore per entrambi i Licei. Nello specifico per il Liceo scientifico, le assemblee del biennio e quelle del triennio si svolgeranno in due giorni diversi, con l'opportunità di svolgere assemblee in un'unica giornata, di due ore per il biennio e due ore per il triennio, seguite o precedute da regolare lezione e licenziamento alle 12,20, qualora la tematica affrontata o la presenza di un relatore lo richiedano.

I docenti presenzieranno alle assemblee, di classe e d'istituto e, qualora per espressa richiesta motivata degli alunni fossero costretti ad allontanarsi, durante lo svolgimento dell'assemblea di classe, effettueranno la sorveglianza in prossimità dell'aula, intervenendo in caso di necessità. Per le Assemblee d'Istituto la presenza dei docenti di tutte le ore e di tutte le classi è necessaria e deve essere costante e ininterrotta.

L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene approvato dal Consiglio d'Istituto.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee devono essere presentati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima. Delle assemblee va redatto processo verbale sottoscritto dal segretario e dal Presidente dell'assemblea.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente scolastico ha potere di intervento e di interruzione dei lavori nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art.16 Passaggi di corso

Eventuali passaggi da una sezione all'altra verranno consentiti solo al termine del primo biennio e per gravi e documentati motivi. Tali passaggi potranno avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- Mantenere la sostanziale perequazione numerica delle classi.
- Dare la precedenza nell'accoglimento delle richieste agli alunni provenienti da classi soppresse e/o non promossi.
- Procedere a sorteggio in caso di richieste in numero superiore a quelle accoglibili, nel rispetto del criterio n. 1.
- Accogliere le richieste di passaggio degli alunni solo per la terza classe.
- Non consentire a ciascun alunno più di un passaggio di corso durante l'intera carriera scolastica.

I Consigli di Classe, di partenza e di arrivo, delibereranno, insieme, sulle richieste di passaggio dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto anche delle esigenze del gruppo-classe in

cui l'alunno verrebbe ad essere inserito e della necessità di non vanificare le procedure di formazione delle classi iniziali ispirate a trasparenza ed oggettività.

La deroga ai principi precedenti può aver luogo solo in casi eccezionali, opportunamente e ampiamente motivati su giudizio di una apposita Commissione istituita dal Consiglio di Istituto.

Tale commissione, il cui incarico è di durata biennale, è costituita dal Dirigente Scolastico, da due genitori, uno della sezione classica e uno della sezione scientifica, da due docenti, uno della sezione classica e uno della sezione scientifica, e da due alunni, uno della sezione classica e uno della sezione scientifica; si esprime a maggioranza semplice sentito il parere del Consiglio di classe dell'alunno richiedente il passaggio di corso.

Art.17 Sanzioni disciplinari

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono indicate qui di seguito:

A. Tabella infrazioni disciplinari che non comportano l'allontanamento dalla scuola.

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri"	SANZIONI	ORGANO CHE ACCERTA E INFLIGGE LE SANZIONI. PROCEDIMENTI.
REGOLARITÀ DELLA FREQUENZA. RISPETTO DEGLI ORARI DI ENTRATA ED USCITA DALLA SCUOLA.	<ul style="list-style-type: none"> elevato numero di assenze; ritardi e uscite anticipate (non documentate) per oltre due volte in un quadrimestre <u>assenze ingiustificate oltre il settimo giorno dal rientro;</u> ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio di ora; almeno 4 ritardi segnati con la R sul registro. 	<p>Ammonizione, orale o scritta e informazione alla famiglia.</p> <p>Esclusione da attività parascolastiche (gite e viaggi d'istruzione ecc.).</p> <p>Attività di natura sociale e/o culturale (volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di ricerca, riordino di archivi, produzione di elaborati ed attività analoghe decise dal Dirigente).</p>	Il Dirigente scolastico, o un suo collaboratore, accertata l'infrazione su segnalazione dei coordinatori dei Consigli di classe, dei docenti, della segreteria.
RISPETTO DEGLI ALTRI: "comportamenti individuali che	<ul style="list-style-type: none"> insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; interventi inopportuni durante le lezioni; interruzioni ripetute del ritmo delle lezioni; 	Ammonizione, orale o scritta e informazione alla famiglia.	Dirigente scolastico, o un suo collaboratore, accertata l'infrazione su segnalazione di docenti o dei collaboratori scolastici.

<p>non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • non rispetto del materiale altrui; • atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti; • utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni 	<p>Esclusione da attività parascolastiche (gite e viaggi d'istruzione ecc.).</p> <p>Attività di natura sociale e/o culturale (volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di ricerca, riordino di archivi, produzione di elaborati ed attività analoghe proposte dal Dirigente).</p>	
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati; • lanci di oggetti non contundenti; • infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola o negli spazi esterni di pertinenza della scuola; • infrazione alle norme che regolano il parcheggio. 	<p>Ammonizione, orale o scritta e informazione alla famiglia.</p> <p>Esclusione da attività parascolastiche (gite e viaggi d'istruzione ecc.).</p> <p>Attività di natura sociale e/o culturale (volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di ricerca, riordino di archivi, produzione di elaborati ed attività analoghe decise dal Dirigente).</p>	<p>Dirigente scolastico, o un suo collaboratore, accertata l'infrazione su segnalazione di docenti o dei collaboratori scolastici.</p>
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente; • incisione di banchi/porte danneggiamenti delle attrezzature di laboratori ecc. • scritte su muri, porte e banchi. 	<p>Ammonizione, orale o scritta e informazione alla famiglia.</p> <p>Esclusione da attività parascolastiche (gite e viaggi d'istruzione ecc.).</p> <p>Attività di natura sociale e/o culturale (volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di ricerca, riordino di archivi, produzione di elaborati ed attività analoghe decise dal Dirigente).</p> <p><i>E' obbligatorio il rimborso del danno.</i></p>	<p>Dirigente scolastico, o un suo collaboratore, accertata l'infrazione su segnalazione di docenti o dei collaboratori scolastici.</p>

B. Tabella infrazioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola sino a 15 giorni.

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri"	SANZIONI	ORGANO CHE ACCERTA E INFLIGGE LE SANZIONI. PROCEDIMENTI.
-------------------------------	---	----------	--

<p>Vedi art. 3 del D.P.R. 249/98 (Statuto degli studenti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamenti sanzionati in conformità alla tabella A, ove ripetuti ed indicanti un costante persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui e dell'istituzione scolastica. • Gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/98 (Statuto degli studenti) 	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni, in conformità al principio della gradualità della sanzione, in correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.</p>	<p>Il PRESIDE accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione.</p> <p>Il CONSIGLIO DI CLASSE (docenti, rappresentanti degli studenti e dei genitori - se un rappresentante è parte in causa deve essere sostituito, ove possibile, dal primo dei non eletti) decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica e delibera la durata dell'allontanamento dalla scuola, sentite le giustificazioni dell'alunno, anche presentate per iscritto. L'alunno potrà produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento adottato viene comunicato per iscritto ai genitori dell'alunno.</p>
---	---	--	--

C. Tabella infrazioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, l'allontanamento fino al termine delle lezioni, con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri"	SANZIONI	ORGANO CHE ACCERTA E INFLIGGE LE SANZIONI. PROCEDIMENTI.
<p>Rispetto della dignità della persona umana. Salvaguardia dell'incolumità delle persone.</p>	<p>Comportamenti che violino gravemente la dignità ed il rispetto della persona umana e/o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.</p>	<p>Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni. Allontanamento fino al termine delle lezioni. Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.</p>	<p>Il PRESIDE accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e convoca il CONSIGLIO DI ISTITUTO se ritiene che esistano gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e sino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame di Stato. L'alunno potrà produrre davanti al Consiglio giustificazioni, anche scritte, prove e testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento adottato viene comunicato</p>

			per iscritto ai genitori dell'alunno.
--	--	--	---------------------------------------

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla data di irrogazione all' "Organo di garanzia" istituito presso la scuola, presieduto dal Dirigente scolastico e costituito da un docente del Liceo scientifico eletto dal Consiglio di Istituto; da un docente del Liceo classico eletto dal Consiglio di Istituto; da due rappresentanti degli alunni, uno del classico e uno dello scientifico, eletti dal Consiglio di Istituto; da un rappresentante dei genitori, eletto dal Consiglio di Istituto.

Nel caso lo studente componente dell'Organo di garanzia sia coinvolto nell'infrazione disciplinare da sanzionare verrà sostituito da altro studente rappresentante eletto dal Consiglio d'Istituto.

Art. 18 Uscite anticipate permanenti

Gli alunni pendolari che presentino istanze documentate in relazione agli orari dei mezzi di trasporto, potranno uscire al massimo 10 minuti prima del termine dell'orario ordinario: per ottenere l'autorizzazione, gli alunni presenteranno ad inizio d'anno la domanda contenente i dati relativi al domicilio e ad i mezzi di trasporto utilizzati abitualmente. Verificata la corrispondenza e la reale esigenza, il D. S. delibererà sull'eventuale concessione della deroga all'orario scolastico.

Art.19 Ritardi

Le lezioni hanno inizio alle 8,10 sia al Liceo Scientifico sia al Liceo Classico; gli alunni dovranno trovarsi in classe entro e non oltre il suono del secondo segnale. Agli studenti che arriveranno tra le 8,10 e le 8,15 sarà consentito entrare in classe già dalla prima ora, registrando il ritardo sul registro. Il ritardo nei primi 5 minuti dopo il suono della seconda campana è considerato equivalente ad un ingresso a seconda ora. Il docente valuterà, di volta in volta, l'opportunità di segnare sul registro elettronico il ritardo di pochi minuti, tenendo conto della frequenza o dell'eccezionalità dello stesso. Agli studenti che accedono nell'edificio scolastico dopo le 8,15, sarà rilasciato un permesso di entrata "a seconda ora", saranno accolti in aree individuate (atrio liceo scientifico e corridoio primo piano, di fronte gli uffici al liceo classico) e saranno vigilati dai collaboratori scolastici per tutto il periodo di permanenza prima dell'ingresso in aula.

Deroghe a quanto stabilito sopra saranno valutate dalla Dirigenza. Gli alunni minorenni che entrano a seconda ora devono essere accompagnati da uno dei genitori o da persona delegata. Qualora ciò non sia possibile, per motivi organizzativi della famiglia, i genitori dovranno giustificare personalmente il ritardo del figlio/a entro 2 giorni. La delega, se necessaria, deve essere effettuata da uno dei genitori dell'alunno minorenne all'inizio di ogni anno scolastico. Gli alunni maggiorenni saranno richiamati dal D. S. qualora i docenti dovessero riscontrare un numero elevato di ritardi.

Art. 20 Assenze

Le assenze sono annotate nel registro di classe dal docente della prima ora di lezione e sono regolate dalle seguenti norme:

- Per assenze inferiori a cinque giorni consecutivi di lezione i genitori giustificano direttamente sul registro elettronico. Gli studenti maggiorenni hanno diritto all'autogiustificazione, il che,

comunque, non esonera il Dirigente scolastico dall'esercitare la facoltà di informare le famiglie di particolari situazioni inerenti ad eccessive assenze e al profitto dei medesimi.

- Per oltre cinque giorni consecutivi di assenza, comprese le festività intermedie, tutti gli alunni sono tenuti a presentare, insieme alla giustificazione, un certificato medico attestante che l'allievo può essere ammesso in classe.
- Se la famiglia preavvisa di un'assenza di cinque o più giorni per motivi diversi dalla malattia, si farà una nota in tal senso sul registro di classe e lo studente potrà rientrare in classe senza il certificato medico.
- Gli alunni devono giustificare tutte le assenze e i ritardi lo stesso giorno del loro rientro a scuola. Coloro che, ammessi con riserva il primo giorno, non presentino nel secondo regolare giustificazione, verranno ammessi alle lezioni, ma ne verrà presa nota nel registro di classe.
- Le assenze collettive sono da considerarsi non giustificate; gli allievi saranno accolti in classe previo controllo della comunicazione da parte della famiglia attestante di essere a conoscenza dell'assenza volontaria e dei motivi dell'astensione dalle lezioni del figlio.

Art. 21 Uscite dalla classe

Durante le ore di lezione gli alunni sono autorizzati ad uscire dall'aula solo in caso di necessità, ma non più di uno per classe e per non più di qualche minuto. Sarà il docente dell'ora ad esercitare adeguata vigilanza al riguardo. Nei cambi di ora gli studenti dovranno attendere in classe l'insegnante dell'ora successiva, senza allontanarsi per nessun motivo dall'aula. In caso di necessità, l'autorizzazione ad uscire dalla classe viene data dal docente in ingresso al momento del suo arrivo.

Art. 22 Uscita anticipata

I permessi di uscita anticipata rispetto al normale orario di lezione verranno concessi normalmente solo con la presenza dei genitori o persona da essi delegata. Se la richiesta di permesso viene determinata da necessità di sottoporsi a visita medica o da grave motivo di famiglia, dovrà essere esibita adeguata documentazione, all'indomani, con attestazione del medico che ha effettuato la visita o con altra idonea certificazione. La delega, se necessaria, deve essere effettuata da uno dei genitori dell'alunno minorenni all'inizio di ogni anno scolastico. Gli alunni maggiorenni saranno richiamati dal D. S. qualora i docenti dovessero riscontrare un numero elevato di uscite anticipate. Disposizioni dettagliate sull'uscita anticipata individuale sono contenute nell'art. 23.3 **Regolamento sulla vigilanza**.

Art. 23 Entrate/uscite classi

Nel caso di assenze dei docenti o di contrazione oraria per altro motivo, è possibile adeguare l'orario in modo da consentire l'uscita anticipata o l'entrata posticipata delle classi. A tal fine, gli alunni e le loro famiglie sono preventivamente avvisati almeno il giorno precedente mediante circolare interna e pubblicazione degli avvisi nella home page del sito web istituzionale. Gli alunni minorenni avranno cura di comunicare ai loro genitori la variazione di orario.

In caso di emergenza. Nel caso di emergenze non prevedibili, tali da non poter garantire opportuna vigilanza, gli alunni maggiorenni potranno fare richiesta scritta per uscire in anticipo, mentre le famiglie degli alunni minorenni saranno avviate tramite fonogramma dell'uscita anticipata dei loro figli.

Per le comunicazioni alle famiglie relative alle variazioni orarie, nonché alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari potranno essere adottate altre forme di comunicazione con l'ausilio delle potenzialità offerte dal registro elettronico (email o sms massivi, avvisi sulla piattaforma ecc.).

Disposizioni dettagliate sull'uscita anticipata individuale sono contenute nell'art. 22 **Regolamento sulla vigilanza**.

Art. 24 Intervallo

L'intervallo ha luogo dalle 10.05 alle 10.20 al Liceo Scientifico e dalle 11.05 alle 11.20 al Liceo Classico.

Durante l'intervallo gli alunni del liceo scientifico possono sostare nelle aule, nei corridoi, nell'atrio e nel cortile esterno, ma non possono recarsi nella pista d'atletica; gli alunni del liceo classico possono sostare nelle aule, nei corridoi e nel cortile esterno alla scuola, ma non nel parcheggio.

Art.25 Vigilanza degli alunni

Rientra tra gli obblighi del personale insegnante la sorveglianza degli alunni in ingresso, uscita, intervallo, durante le assemblee di classe e di istituto, durante gli spostamenti dalla classe alle aule speciali, ecc.

I docenti hanno l'obbligo di trovarsi in scuola almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione (o preavvisare in tempo utile il Preside, in caso di legittimo impedimento) ed assistere, all'ingresso e all'uscita, i propri alunni.

Durante l'intervallo delle lezioni i docenti sono tenuti a prendere visione e ad osservare i turni di sorveglianza, come da calendario predisposto all'inizio dell'anno. In attesa della predisposizione di tale calendario, che avrà luogo subito dopo l'adozione dell'orario definitivo, i docenti assicureranno il servizio di sorveglianza al piano in cui hanno svolto l'ora di lezione prima dell'inizio dell'intervallo.

Il docente ha la responsabilità delle attrezzature e strumenti presenti nell'aula nonché della pulizia e del decoro che deve essere mantenuto durante la permanenza nell'aula. Il docente che entrando in aula rilevi una situazione non conforme a quanto sopra descritto, informerà immediatamente la Presidenza, in caso contrario sarà ritenuto egli stesso responsabile.

Art.26 Introduzione di cibi e bevande all'interno degli edifici scolastici

L'introduzione di cibi (tipo torte/dolci) e bevande non alcoliche, ad uso collettivo, è consentito purché gli stessi siano consumati durante la ricreazione, siano confezionati oppure, in alternativa, sia consegnato al docente coordinatore della classe interessata un documento (es: scontrino fiscale) che ne accerti la provenienza da un laboratorio o esercizio autorizzato.

Gli alimenti preparati in casa possono essere destinati solo all'uso personale degli alunni che li hanno portati.

Art. 27 Comunicazione scuola-famiglia e informazione

Docenti, collaboratori del Dirigente, collaboratori scolastici e Dirigente sono impegnati a stabilire ed a mantenere nel tempo rapporti di collaborazione con i genitori curando l'informazione e la trasparenza dei percorsi e sollecitando la partecipazione attiva delle famiglie a specifiche decisioni.

In particolare:

- a) il Dirigente scolastico e i collaboratori ricevono previo appuntamento;
- b) il docente coordinatore di classe, annualmente incaricato dal Dirigente, è il punto di riferimento del consiglio di classe, degli alunni e delle relative famiglie; tiene regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul comportamento degli studenti e li informa sui fatti più significativi della classe riferendo eventuali problemi emersi in merito a
 - didattica (interdisciplinarietà e pluridisciplinarietà) e comportamento della classe;
 - frequenza e/o disagio dei singoli studenti;
 - iniziative e attività extracurricolari (coordinamento e realizzazione);
- c) i genitori svolgono un ruolo importante di partecipazione e di controllo sia attraverso le diverse forme di rappresentanza negli Organi Collegiali sia con la loro presenza attiva ai colloqui con i docenti o alle attività extracurricolari.

Le informazioni scolastiche vengono diffuse sul sito della scuola (www.istitutosuperioreferro.edu.it) e sulla bacheca del Registro elettronico.

I contatti con la Segreteria della scuola possono avvenire secondo gli orari resi noti sul sito della scuola o tramite le caselle di posta elettronica: tpis00900x@istruzione.it e tpis00900x@pec.istruzione.it

Art. 28 Colloqui individuali con i docenti

La comunicazione sul percorso scolastico dell'alunno è garantita attraverso la tempestiva comunicazione dei risultati delle prove sia orali sia scritte mediante la consultazione del Registro elettronico, dove sono prontamente segnate anche annotazioni e note.

L'informazione sull'iter scolastico degli studenti utilizza in maniera privilegiata gli incontri con i docenti, che possono essere richiesti dai genitori, anche oltre gli incontri scuola-famiglia calendarizzati nel Piano annuale delle attività. Durante l'emergenza sanitaria questi ultimi sono attivati solo per gli alunni che presentano particolari difficoltà didattiche o relazionali e sono comunicati attraverso l'invio di mail all'indirizzo elettronico lasciato dai genitori in segreteria.

I colloqui individuali con i docenti sono disciplinati così come di seguito indicato:

- ciascun docente indica sul Registro elettronico un'ora settimanale in cui è disponibile per i colloqui individuali, che devono essere richiesti e prenotati dalle famiglie, mediante l'invio di una mail utilizzando sempre il Registro elettronico;
- la gestione della prenotazione è effettuata dal docente che confermerà alla famiglia, tramite mail, la disponibilità all'incontro; durante l'emergenza sanitaria i colloqui si svolgono on line o al telefono;
- è vietato il colloquio individuale con le famiglie durante l'intervallo o l'ora di lezione;
- i colloqui individuali relativi all'andamento didattico possono essere effettuati fino al 20 maggio. Per problematiche relative a situazioni gravi e/o urgenti è tuttavia possibile richiedere colloqui oltre quella data.

In situazioni di particolare difficoltà la richiesta di colloquio avviene da parte del docente interessato, del coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico con convocazione diretta mediante mail o fonogramma.

Al docente coordinatore è affidato il compito di convocare le famiglie degli studenti su indicazione dei colleghi del consiglio di classe tutte le volte in cui se ne ravvisi la necessità (assenze, ritardi, scarso rendimento, problemi disciplinari, ri-orientamento, ecc.). I colloqui sono annotati sul Registro elettronico e sul registro cartaceo depositato nella segreteria alunni. Se svolti in presenza, i genitori firmano l'avvenuta comunicazione.

Art.29 Parcheggio interno

È consentito il parcheggio negli spazi appositi, esclusivamente ai mezzi del personale in servizio nell'Istituto. All'interno dei locali scolastici le autovetture devono procedere "a passo d'uomo". È consentito anche l'accesso ai motocicli degli studenti iscritti al Liceo ma, considerato lo spazio limitato, non è consentito loro introdurre autovetture nel parcheggio della scuola. L'accesso è consentito nelle modalità di seguito descritte.

Considerato il numero limitato di posti disponibili presso il Liceo classico, gli studenti che entrano, per motivi personali, alla seconda ora, non possono fruire del parcheggio.

All'interno del parcheggio le autovetture devono procedere "a passo d'uomo" mentre i ciclomotori dovranno accedere solo a motore spento e a passo d'uomo, ed essere parcheggiati dentro i locali scolastici negli spazi predisposti, fino alla capienza massima degli stessi. L'accesso è consentito, salvo

specifiche deroghe, solo ai ciclomotori con bassa potenza e cilindrata. I ciclomotori di dimensione superiore devono essere parcheggiati esclusivamente negli spazi appositi vicini al cancello (davanti alla casa del custode). Il loro accesso e la loro movimentazione sono consentiti solo quando non vi è contemporanea presenza di pedoni.

Inoltre, presso il liceo classico, non è consentito, per motivi di sicurezza, il parcheggio di autovetture e motocicli nell'area antistante i locali delle pompe antincendio, coincidente con la zona di allocazione dei serbatoi d'acqua, delimitata dalla pavimentazione di colore rosso e da alcuni paletti che sorreggono una catena. Gli studenti sono autorizzati a parcheggiare i propri mezzi su tutta la parte sinistra del parcheggio, nella zona finale sita sulla parte destra dello stesso e corrispondente ad un posto auto, ed infine nella zona delimitata in prossimità del cancello d'ingresso.

In caso di ingresso posticipato o di uscita anticipata di singole classi, l'ingresso e l'uscita dei ciclomotori deve avvenire sempre a motore spento.

L'uscita di alunni e personale, al termine delle lezioni, si svolgerà in tre tempi:

- 1) uscita pedoni
- 2) uscita ciclomotori
- 3) uscita autovetture

L'uscita dei ciclomotori dovrà avvenire solo dopo che sia terminato il deflusso dei pedoni, e solo a motore spento. I ciclomotori non devono essere mossi dal loro posto prima che sia finito il deflusso pedonale. Durante l'uscita dei pedoni saranno aperti solo gli accessi pedonali, mentre i cancelli riservati alle autovetture saranno aperti parzialmente per consentirne l'utilizzo solo ai pedoni. Nessun motociclo e nessuna autovettura dovrà accendere i motori, durante l'uscita dei pedoni. I collaboratori scolastici provvederanno a dare opportuno segnale di avvio del deflusso dei ciclomotori.

Gli alunni che affluiscono e defluiscono a piedi hanno l'obbligo di tenere un comportamento responsabile, procedendo con attenzione e ordine e non attardandosi negli spazi interessati dal passaggio dei mezzi.

È vietato attardarsi negli spazi scolastici con i ciclomotori, ovvero effettuare percorsi che non siano strettamente necessari a raggiungere il cancello d'uscita o il posto nel parcheggio.

È vietato suonare il clacson dentro i locali scolastici.

Dentro gli spazi scolastici, specie durante l'ingresso e l'uscita, è vietato a tutti (pedoni compresi) l'uso di cuffie o auricolari, nonché l'uso di dispositivi elettronici che possano costituire causa di distrazione. Gli studenti che intendono fruire del parcheggio interno devono comunicare alla segreteria della scuola le proprie generalità e la targa del mezzo utilizzato utilizzando un apposito modello. Non è consentito l'utilizzo del parcheggio in mancanza di esplicita richiesta di accesso con deposito dei dati personali. La non osservanza delle regole disciplinate dal presente articolo comporta l'applicazione di sanzione di cui all'art. 17 del Regolamento. La mancata comunicazione presso la Segreteria delle generalità e della targa del mezzo comporterà una maggiorazione della sanzione.

Art.30 Accesso all'edificio scolastico

Gli studenti, considerato il numero di personale ATA in servizio e le caratteristiche delle strutture scolastiche, possono accedere agli edifici scolastici, ivi compresi gli spazi esterni, a partire dai seguenti orari:

- 1) Liceo scientifico ore 07,45;
- 2) Liceo classico ore 08,00.

Art. 31 Entrata in vigore e validità del Regolamento

Il presente regolamento, affisso in copia all'albo per notifica a tutte le componenti della Scuola, entra in vigore dal 07/09/2015 conservando la validità fino a quando il Consiglio d'Istituto non vi apporrà modifiche.

Quanto non previsto dal presente regolamento sarà sottoposto al vaglio del Dirigente scolastico, dei suoi collaboratori ed eventualmente alla valutazione degli OO. CC. competenti.